



SENTENZA N.55/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **72120** del registro di Segreteria, depositato il 31.10.2019 dalla Sig.ra (omissis), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Luca Giordano, n. 164, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Gambardella (C.F.: GMBLSN76D13F839T) - PEC: alessandrogambardella@avvocatinapoli.legalmail.it, fax: 08119577293 - che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

nonché contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72120	
	Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via A. Diaz,	
	n. 11;	
	<i>avverso</i>	
	il provvedimento di liquidazione della pensione diretta ordinaria di	
	vecchiaia n. 50280677, con decorrenza 1.09.2017, conferita con atto n.	
	NAV103201702500, del 28.12.2017, per omissione di periodi di	
	contribuzione;	
	<i>e per il riconoscimento</i>	
	dei periodi di contribuzione omessi corrispondenti in: 27 giorni di	
	effettivo lavoro per i periodi dal 27.06.1979 al 27.06.1979, dal 13.03.1981	
	al 16.03.1981, dal 6.05.1981 al 9.05.1981, dal 23.05.1984 al 26.05.1984; 9	
	mesi e 12 giorni per l'omesso accredito della contribuzione figurativa	
	relativa alle maternità fuori rapporto di lavoro dei figli (4 mesi e 12	
	giorni) e (5 mesi); nonché per l'omessa detrazione per nucleo familiare	
	in relazione a n. 1 figli a carico, con conseguente condanna al ricalcolo	
	della prestazione pensionistica ed al pagamento della differenza	
	dovuta sui ratei maturati e maturandi.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa all'udienza del 22.01.2024, tenuta con l'assistenza del	
	Segretario, dott. Guglielmo Rega.	
	FATTO	
	1. La ricorrente, Sig.ra (omissis), esponeva di essere una ex dipendente	
	del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in qualità	
	di docente di scuola elementare, e che, in data successiva al 28.12.2017,	
	2	

riceveva dall'INPS comunicazione di liquidazione della pensione n.

50280677, con allegato atto n. NAV103201702500, del 28.12.2017.

In data 5.02.2018, la ricorrente presentava ricorso amministrativo

avverso detto provvedimento, lamentando periodi di contribuzione

omessi nel calcolo della pensione corrispondenti in: a) 27 giorni di

effettivo lavoro per i periodi dal 27.06.1979 al 27.06.1979, dal 13.03.1981

al 16.03.1981, dal 6.05.1981 al 9.05.1981, dal 23.05.1984 al 26.05.1984; b)

9 mesi e 12 giorni per l'omesso accredito della contribuzione figurativa

relativa alle maternità fuori rapporto di lavoro dei figli (4 mesi e 12

giorni) e (5 mesi), nonché per l'omessa detrazione per nucleo familiare

in relazione a n. 1 figli a carico.

La ricorrente evidenziava il suo diritto al riconoscimento dei periodi di

contribuzione omessi corrispondenti a 27 giorni di effettivo lavoro per

i periodi indicati sub a), avendo effettivamente prestato servizio in

detti periodi, così come risulterebbe dal certificato di servizio allegato

in atti.

Evidenziava altresì il suo diritto al ricalcolo della pensione per il

riconoscimento dei periodi sub b) relativi alla contribuzione figurativa

per maternità, avendo presentato in data 9.09.2016 domanda di

“accredito figurativo periodi corrispondenti al congedo maternità” al

proprio ente di appartenenza che, nello specifico, era il Circolo

Didattico Statale di Forio (NA) “Don Vincenzo Avallone”,

relativamente ai periodi di maternità per (omissis) (nato il 21.12.1980)

e (omissis) (nato il 26.03.1988).

La ricorrente, infine, richiama il suo diritto alle detrazioni per nucleo

familiare in relazione ad un figlio a carico.

Essendosi esaurito senza alcun effetto l'*iter* amministrativo, la ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione n. 50280677 includendo nel calcolo: a) 27 giorni di effettivo lavoro per i periodi dal 27.06.1979 al 27.06.1979, dal 13.03.1981 al 16.03.1981, dal 6.05.1981 al 9.05.1981, dal 23.05.1984 al 26.05.1984; b) 9 mesi e 12 giorni per l'omesso accredito della contribuzione figurativa relativa alle maternità fuori rapporto di lavoro dei figli (omissis) (4 mesi e 12 giorni) e (omissis) (5 mesi); nonché l'omessa detrazione per nucleo familiare in relazione a un figlio a carico. Chiedeva altresì la condanna dell'INPS al ricalcolo ed all'adeguamento della pensione n. 50280677, con il pagamento delle differenze sui ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali.

Con vittoria di spese, anche generali, di causa, e con attribuzione al procuratore anticipatario.

Occorrendo, formulava istanza istruttoria, ex artt. 210 e 213 c.p.c., chiedendo di ordinare alle amministrazioni resistenti il deposito degli interi fascicoli amministrativi ad essa relativi.

2. Con memoria del 12.01.2024, pervenuta tramite posta elettronica certificata, si costituiva l'INPS, che riteneva il ricorso infondato, con vittoria di spese.

Secondo l'Istituto previdenziale, la ricorrente non avrebbe diritto all'accredito della contribuzione figurativa da maternità in quanto, nelle date in cui sono nati i due figli, non aveva in corso nessun rapporto di lavoro subordinato, né pubblico né privato, né a tempo

determinato né indeterminato.

In particolare, dall’estratto contributivo, allegato in atti, risulterebbe che: a) alla data di nascita del figlio (omissis), il 21.12.1980, la ricorrente non aveva in corso nessun rapporto di lavoro subordinato, essendo cessato il precedente rapporto a tempo determinato con il Ministero dell’Istruzione in data 26.06.1979, mentre il nuovo successivo rapporto con il Provveditorato agli Studi era iniziato in data 1.02.1981; nell’anno 1980, invece, la ricorrente aveva svolto l’attività di coadiutore di impresa commerciale, e quindi di un rapporto di natura autonoma che non assicurerebbe il diritto alla tutela di maternità; b) alla data di nascita del figlio (omissis), il 26.03.1988, la ricorrente non aveva in corso nessun rapporto di lavoro subordinato, essendo cessato il precedente rapporto a tempo determinato con il Ministero dell’Istruzione in data 15.06.1982, mentre il nuovo successivo rapporto era iniziato in data 18.05.1992; nell’anno 1989, invece, la ricorrente aveva svolto l’attività di coadiutore di impresa commerciale, e quindi di un rapporto di natura autonoma che non assicurerebbe il diritto alla tutela di maternità.

Per quanto riguarda, invece, l’omessa detrazione del figlio a carico, l’INPS eccepiva che la problematica avrebbe natura tributaria ai sensi dell’articolo 12 del TUIR (cd. detrazioni per carico di famiglia) per cui sussisterebbe il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario. Inoltre, la legittimazione passiva apparterrebbe all’Agenzia delle Entrate, mentre l’INPS, sfornito di competenza, non avrebbe mai negato tale

detrazione.

3. All’udienza del 22.01.2024, Sono comparsi in aula l’avv. Alessandro

Gambardella per la ricorrente e l’avv. Gianluca Tellone per l’INPS.

L’avv. Gambardella si riporta agli atti di causa e rinuncia alla domanda

relativa alla detrazione per nucleo familiare su cui vi sarebbe difetto di

giurisdizione. Deposita inoltre giurisprudenza di questa Corte a lui

favorevole.

L’avv. Tellone si riporta agli atti e conclude come da scritti difensivi.

Al termine della discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda della Sig.ra (omissis),

volta ad accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione n. 50280677,

decorrente dall’1.09.2017, includendo nel calcolo alcuni periodi di

lavoro asseritamente non conteggiati, come evidenziato nella parte in

fatto.

2. Va anzitutto precisato che nel ricorso vi è una discrasia tra i periodi

da conteggiare indicati sub a) (pari a 13 giorni) e il totale dei giorni, in

numero di 27, richiesti per il computo. La discrasia trova tuttavia

composizione ove si ponga mente al ricorso amministrativo allegato

agli atti, ove è indicato anche il periodo di servizio compreso tra il

7.02.1981 e il 20.02.1981, pari appunto a 14 giorni.

Anche tali periodi devono essere pertanto valutati, per un totale

complessivo – includendo anche la contribuzione figurativa per

maternità al di fuori del rapporto di lavoro - di 10 mesi e 9 giorni, da

conteggiare entro il 1992.

3. Il ricorso è parzialmente fondato nei sensi di seguito precisati.

3.1. Con riferimento ai periodi di servizio da conteggiare, risulta agli atti, nel certificato di servizio di (omissis), rilasciato dalla Direzione Didattica Statale “Il Circolo”, di Forio (NA), che la stessa ha effettivamente prestato servizio nel giorno 27.06.1979 (1 giorno), nei periodi 7.02.1981 – 15.02.1981 (9 giorni), 16.02.1981 – 19.02.1981 (4 giorni), nel giorno 20.02.1981 (1 giorno), nei periodi 13.03.1981 – 16.03.1981 (4 giorni), 6.05.1981 – 9.05.1981 (4 giorni) e 23.05.1984 – 26.05.1984 (4 giorni).

Si tratta di periodi lavorativi retribuiti per complessivi 27 giorni, che risultano resi, come emerge dalla documentazione in atti, *“con iscrizione I.N.P.S (A.G.O. o da altre casse)”*.

Tali periodi tuttavia non risultano dal quadro I (Servizio utile ai fini del diritto) della determina dell’INPS n. NAV103201702500, del 28.12.2017, con la quale è stata conferita alla ricorrente (omissis) la pensione diretta ordinaria di vecchiaia.

Su tale punto del ricorso, l’Istituto previdenziale non ha articolato alcuna difesa specifica, non contestando quindi le argomentazioni contenute nel ricorso dalla Sig.ra (omissis).

Pertanto, i periodi di servizio richiesti dalla ricorrente, pari a complessivi 27 giorni, come sopra meglio descritti e risultanti dalla documentazione prodotta, dovranno essere conteggiati ai fini pensionistici.

In relazione a questo aspetto, il ricorso merita quindi accoglimento.

3.2. Con riferimento all'omesso accredito della contribuzione

figurativa relativa alle maternità fuori del rapporto di lavoro dei figli

(omissis) (4 mesi e 12 giorni) e (omissis) (5 mesi), pari

complessivamente a 9 mesi e 12 giorni, va rilevato che risulta agli atti

la domanda all'INPS di accredito figurativo di periodi corrispondenti

al congedo di maternità (Cod. PECFG0201). In tale documento, si dà

atto della cessazione dal servizio della ricorrente il 31.08.2017.

Non risulta invece agli atti la domanda di “accredito figurativo periodi

corrispondenti al congedo maternità” al proprio ente di appartenenza

e cioè il Circolo Didattico Statale di Forio (NA) “Don Vincenzo

Avallone”, che la ricorrente espone aver presentato il 9.09.2016.

Appare in ogni caso chiara la manifestazione di volontà della

ricorrente, volta a conteggiare i periodi di congedo di maternità per i

figli.

Si tratta di una domanda volta a valorizzare, ai fini pensionistici, alcuni

periodi di maternità occorsi al di fuori del periodo lavorativo.

Al riguardo, tali periodi, secondo il disposto dapprima della legge n.

1204/71 e poi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n.

151/2001, potrebbero risultare utili ai fini pensionistici, ma solo a

condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,

almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di

lavoro. La contribuzione figurativa verrebbe poi accreditata secondo le

disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23.04.1981, n. 155, con

effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Sull'argomento, va ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza

n. 71/2010, aveva richiamato l'*excursus* normativo inerente

all'accreditamento di contributi figurativi per gravidanza e puerperio.

Al riguardo, le sentenze della Corte di cassazione (n. 22244 del 2004, n. 18273 del 2005, n. 15081 del 2008), richiamate nell'ordinanza di rimessione alla Consulta, affermavano che il beneficio dell'accredito figurativo per maternità, previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 151 del 2001, spettava anche in relazione agli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale disposta dall'art. 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992 (inerente alla rilevanza dei periodi di maternità successivi all'1.01.1994), abrogato dall'art. 86 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

L'unica condizione, oltre al fatto di poter far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, era quella relativa alla necessità per il richiedente i contributi figurativi in questione di essere "iscritto" ad una delle forme di previdenza obbligatoria richiamate nell'art. 25 del decreto legislativo n. 151 del 2001, al momento dell'entrata in vigore di questa disposizione.

Su tali basi normative, la Consulta ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dal giudice *a quo* in riferimento al sopravvenuto art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, che aveva stabilito che gli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 si applicassero solo nei confronti degli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e non anche di chi avesse cessato tale iscrizione per pensionamento come la parte nel giudizio *a quo* (nello stesso senso, Corte conti, sez. giur. Sardegna, sent.

n. 228/2012).

Infatti, *“risulta che la norma censurata non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 della Costituzione, in quanto essa ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dai contrasti interpretativi sopra descritti, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente”* (Corte cost., sent. n. 71/2010).

Ne consegue che l’odierna ricorrente, Sig.ra (omissis), poiché alla data della domanda di riconoscimento, che si assume coincidente o comunque successiva al 9.09.2016, risultava aver versato più di cinque anni di contribuzione in costanza di lavoro, e risultava essere iscritta, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, ad una delle forme di previdenza obbligatoria previste dall’art. 25 citato, il ricorso anche su questo punto è da ritenere fondato.

Non colgono nel segno le difese dell’Istituto previdenziale che fa riferimento alla assenza di un rapporto di lavoro in essere della Sig.ra (omissis) nei periodi in cui sono nati i due figli.

E invero è proprio il disposto normativo dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 che attribuisce la contribuzione figurativa per *«i periodi corrispondenti al congedo di maternità ... verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro»*. La norma quindi valorizza e tutela, con apposita norma di favore, l’istituto della maternità, dando così (ulteriore) attuazione agli articoli 31 e 37 della Costituzione.

Deve quindi riconoscersi il diritto della Sig.ra (omissis) all’inclusione della contribuzione figurativa afferente ai periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro inerenti ai figli, con il conseguente obbligo

dell'INPS ad operare la riliquidazione della pensione.

3.3. Non vi è luogo a provvedere con riferimento, infine, all'omessa detrazione per nucleo familiare in relazione a n. 1 figli a carico. Ciò in quanto la difesa della ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda, in considerazione del difetto di giurisdizione di questo giudice.

E invero la detrazione per carichi di famiglia è prevista dall'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) e attiene alla materia fiscale, la cui competenza giurisdizionale è attribuita al giudice tributario (Corte conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 420/2011).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere parzialmente accolto e deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento da parte dell'INPS, con decorrenza dall'1.09.2017, considerando utili a tal fine: a) il giorno 27.06.1979 (1 giorno), i periodi 7.02.1981 – 15.02.1981 (9 giorni), 16.02.1981 – 19.02.1981 (4 giorni), il giorno 20.02.1981 (1 giorno), i periodi 13.03.1981 – 16.03.1981 (4 giorni), 6.05.1981 - 9.05.1981 (4 giorni) e 23.05.1984 – 26.05.1984 (4 giorni); nonché b) i periodi di congedo di maternità per i figli.

Le somme dovute per effetto della presente sentenza devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima deve calcolarsi ex art. 150 disp. att. c.p.c. sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 72120	
	dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; art. 167, comma 3, c.g.c.).	
	5. In ragione della complessità della vicenda, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso	
	accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento nei sensi di cui in parte motiva.	
	Condanna parte convenuta alla corresponsione di quanto per l’effetto dovuto, oltre interessi e rivalutazione di legge, nei sensi di cui in motivazione, su ciascun rateo fino al soddisfo.	
	Non vi è luogo a provvedere sulla domanda relativa all'omessa detrazione per nucleo familiare in relazione a n. 1 figli a carico.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Napoli il 22.01.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 05.02.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	12	